

CITTA' DI SERSALE



(Provincia di CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 del Registro

data 10/05/2022

OGGETTO: Dipendente Arch. Pian. Filippo Condino- Utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, presso il Comune di Sellia Marina - Approvazione schema di convenzione

L'anno **duemilaventidue**, addì **dieci**, del mese di **Maggio** alle ore **10:30** nella Sala delle adunanze del Comune di Sersale, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE, si è riunita con la presenza dei Sigg.

Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) TORCHIA SALVATORE	Sindaco	SI
2) BERLINGÒ MICHELE	Assessore	NO
3) ARDIMENTOSO FRANCESCO	Assessore	NO
4) DE FAZIO ANGELA	Assessore	SI
5) RIZZO MARIA TERESA	Assessore	SI

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa ed assiste il **Segretario**, DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che preliminarmente sulla proposta di deliberazione sono stati emessi favorevolmente i pareri prescritti dall'art. 49 comma 1° D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sindaco del Comune di Sellia Marina con nota prot. n. 7284 del 06.05.2022 ha inoltrato formale richiesta al Comune di Sersale, in merito all'utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per n. 12 ore settimanali del dipendente comunale a tempo indeterminato e parziale, Arch. Pian. Filippo Condino, Istruttore direttivo tecnico di Cat D, posizione economica D2, mediante convenzione;

Visto il decreto del Sindaco di Sersale prot. n. 3431 del 10.05.2022 ad oggetto "Nulla osta scavalco condiviso dipendente Arch. Pian Filippo Condino" con il quale il Legale rappresentante dell'Ente ha espresso il consenso all'utilizzo per n. 12 ore settimanali del dipendente comunale a tempo indeterminato e parziale, Arch. Pian Filippo Condino, Istruttore direttivo tecnico di Cat D, limitandone la validità fino al 10 giugno 2022;

Atteso che i Comuni di Sellia Marina e di Sersale, intendono disciplinare mediante convenzione,

conformemente alle norme vigenti, i reciproci rapporti per l'utilizzo congiunto del dipendente comunale in questione, ripartendo le prestazioni lavorative presso i due Comuni e gli oneri connessi nella misura di ventiquattro ore a favore del Comune di Sersale e n. dodici ore a favore del Comune di Sellia Marina;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 124 della L.145/2018 Il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001;

- per gli enti locali detta possibilità di distacco di personale è prevista dall'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, che testualmente recita:

«Art. 14 Personale distaccato a tempo parziale e servizi in convenzione.

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

6. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

7. La disciplina dei commi 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.»;

- in tale ipotesi le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni.

- ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

- la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

- il dipendente interessato ha espresso il proprio assenso ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004;

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione con il Comune di Sersale per l'utilizzo congiunto del Dott. Filippo Condino composta di n. 11 articoli, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili ai sensi dell'art. 49 del TUEL di cui al D.Lgs 267/2000 e s. m. e i;

Visti:

- il TUEL di cui al D.Lgs 267/2000 e s. m. e i;
- il D.Lgs 165/2001 e s. m. e i.;
- il D.Lgs 118/ 2011 e s. m. e i.;
- il CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali2 del 21.05.2018;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con il seguente risultato della votazione espresso in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare l'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Sellia Marina, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, dell'Arch. Pian Filippo Condino dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Sersale, inquadrato nella categoria D;
- 2) di approvare, l'allegata convenzione tra il Comune di Sellia Marina ed il Comune di Sersale per le finalità di cui al punto 1), composta di n. 11 articoli, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la convenzione medesima, decorrente dalla data del 16.05.2022, ha validità sino al 10.06.2022, e potrà essere rinnovata previa deliberazione delle Giunte comunali dei due Enti;
- 4) di trasmettere la presente ai Responsabili di settore, demandano agli stessi le attività gestionali di rispettiva competenza;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to SALVATORE TORCHIA

Il Segretario
f.to DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO

Pareri e controlli

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e ss.ii.mm.;

Il Segretario
f.to DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO

La Presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Sersale 10/05/2022,

Il Segretario
f.to DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile